

**FINANZIO FACILE S.p.A. Intermediario finanziario**

Sede Legale e Amministrativa in Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale Is. G1 - 80143 NAPOLI - C.F. e P. IVA: 04591691219 - Tel. 081.7870511 (r.a.) - Fax 081.7870512 (r.a.)  
Sito internet: www.finanziofacile.it R.E.A. NA n. 702800 Codice ABI: 329003 Intermediario Finanziario Iscritto al n. 35485 dell'elenco generale ex art. 106 D.Lgs. 385/93  
Registro Imp. CCIAA Napoli n. NA-04591691219 Cap. Soc. € 600.000,00 Iscr. Sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi n. E000201533 del 24.07.2007

**PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI**

- Prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione/pensione;
- Prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento.

**DESTINATARI**

Tutte le categorie dei lavoratori dipendenti e pensionati.

**• CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI****PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO, SALARIO, RETRIBUZIONE O PENSIONE.**

La cessione del quinto dello stipendio è sicuramente la forma di credito personale tra le più diffuse nel nostro paese. Partendo dal concetto che la retribuzione di un dipendente, sia esso di azienda pubblica che privata, rappresenta un credito, sulla base di quanto stabilisce l'art. 5 del Testo Unico 5 gennaio 1950, n. 180, e successive integrazioni e modifiche, che ha raccolto in un unico strumento normativo leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione di stipendi, salari e pensioni, ogni lavoratore può contrarre prestiti concordando di estinguerli cedendo al soggetto finanziatore una quota dello stipendio non eccedente il quinto dello stesso (artt. 1260 e ss. c. c.). Per beneficiare di questa categoria di finanziamento il cliente dovrà, quindi, presentare il proprio certificato di stipendio, previamente rilasciato dal datore di lavoro, sulla base del quale sarà possibile determinare la quota cedibile e quindi per relazione, l'ammontare del prestito corrispondente.

A seguito della modifica al D.P.R. 180/1950 introdotta dal legislatore con il D.L. 14/3/2005 n. 35, convertito in L. 14/5/2005 n. 80, è stata concessa la possibilità a tutti i pensionati pubblici e privati di accedere a forme di finanziamento personale a condizioni agevolate mediante la cessione pro solvendo di un quinto della pensione mensile calcolato al netto delle ritenute. La domanda di finanziamento dovrà essere presentata dagli interessati direttamente presso un'agenzia della Finanziaio Facile S.p.A. che ne curerà l'istruttoria. Una volta avuto accesso al finanziamento, il pagamento delle rate di rimborso dovrà avvenire mediante trattenuta continuativa di una quota della pensione mensile calcolata al netto delle ritenute. Con l'istituto della cessione (artt. 1260 e ss. cc.), il pensionato rimborserà il prestito attraverso l'Istituto che eroga la pensione e che effettuerà la trattenuta della quota di pensione in favore dell'Intermediario finanziario mutuante. Si precisa che in capo alla Finanziaio Facile S.p.A. non vi è peraltro alcun obbligo di accogliere le domande di finanziamento di che trattasi se, a suo insindacabile giudizio, dovessero riscontrarsi cause ostative - tecniche, legali, finanziarie o similari - tali da compromettere la convenienza dell'operazione.

**Le caratteristiche principali dell'operazione di Cessione del quinto dello Stipendio (C.Q.S.) sono pertanto le seguenti:**

**• vigenza del rapporto di lavoro dipendente;****• produzione del certificato di stipendio o del certificato di pensione;**

Il certificato o altro documento equipollente, che deve essere richiesto al Datore di Lavoro/Ente Previdenziale in duplice copia, ha la funzione di determinare la quota realmente cedibile la quale, come è noto, è pari al massimo ad un quinto della retribuzione/pensione mensile al netto delle ritenute.

**• documento di sintesi;**

Una volta acquisito il certificato di stipendio e individuata la quota cedibile dello stesso, verrà rilasciato un documento di sintesi che riproduce le condizioni del finanziamento in riferimento alle esigenze finanziarie del cliente e alla durata del prestito che può variare da 24 a 120 mesi.

**• stipula del contratto di mutuo mediante cessione di quote dello stipendio - eventuali anticipi;**

È il risultato finale dell'attività istruttoria iniziata a seguito della richiesta di finanziamento attraverso la presentazione del certificato di stipendio. Può essere preceduto, nella fase di lavorazione della pratica, da eventuali anticipi da computare successivamente dal netto ricavo dell'operazione di finanziamento. Le anticipazioni sul prestito hanno la funzione di soddisfare le immediate esigenze economiche della clientela, sono di norma di breve durata ed hanno un costo rappresentato da un tasso di interesse fisso rapportato alla reale durata dell'anticipazione. In caso di mancato perfezionamento della pratica di finanziamento principale, l'anticipazione ricevuta dovrà essere restituita sia in linea capitale che per quanto concerne gli interessi sino ad allora maturati e calcolati in base al tasso indicato in contratto. Per le condizioni economiche e contrattuali delle anticipazioni verranno il documento di sintesi, la proposta ed il contratto sottoposti di volta in volta al Cliente.

**• oneri accessori;**

Le spese di notifica, postali e ogni altra necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio che saranno forfettariamente quantificate e dovute all'intermediario per l'attività istruttoria, verranno detratte dal netto ricavo dell'operazione di finanziamento.

**• cessione dei diritti sulla quota di stipendio ceduta;**

A seguito del perfezionamento del contratto di mutuo e della sua notificazione l'amministrazione ceduta a norma delle disposizioni del Testo Unico 5 gennaio 1950, n. 180 e degli artt. 1260 c.c. e segg., è tenuta a provvedere direttamente al rimborso della rata del prestito trattenendola sulla busta paga del cedente e rimanendo essa stessa responsabile nei confronti della Finanziaio Facile S.p.A. finché sussiste il rapporto di dipendenza.

**• assicurazione dell'ammontare del prestito;**

Per una maggiore tutela del Cliente, oltre all'unica garanzia richiesta e costituita dal TFR maturato e maturando e dalle somme che a qualsiasi titolo, anche una tantum, venissero corrisposte in favore del Cliente in ragione del rapporto lavorativo, all'atto del perfezionamento del contratto di mutuo contro cessione di quote dello stipendio/pensione vengono stipulate due polizze assicurative rispettivamente a copertura del rischio vita e dei rischi relativi alla perdita dell'occupazione del lavoratore o, in alternativa del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione del lavoratore finanziato. È importante sottolineare che nel primo (rischio vita) e nel secondo caso (rischio perdita dell'occupazione), il cui costo viene scomputato dal netto ricavo, la polizza estingue ogni debito del Mutuatario, mentre nell'ultimo caso (rischio mancato adempimento) la Compagnia di Assicurazione potrà surrogarsi al Mutuatario una volta che avrà rimborsato il Mutuante del residuo credito. Per i lavoratori/pensionati dipendenti dello Stato la copertura assicurativa del prestito potrà essere fornita direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (I.N.P.D.A.P.) mediante il rilascio della garanzia di cui all'art. 32 del D.P.R. 180/1950. Le garanzie rilasciate dall'I.N.P.D.A.P. e dal Gruppo F.S. sono regolate dalla normativa speciale (T.U. 180/1950) e sono accessorie esclusivamente al prestito contro cessione del quinto. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda all'estratto della convenzione proposto dalla Compagnia di Assicurazione.

**• rata costante a tasso fisso;**

Il rimborso del finanziamento, qualunque sia la durata scelta dal Cliente, è effettuato con rata costante a tasso fisso comprensiva di sorta capitale ed interessi.

**• costi dell'operazione;**

Il costo complessivo del prestito è costituito: 1) dal tasso di interesse annuo a scalare calcolato col metodo c.d. "alla francese"; 2) dalle commissioni in favore dell'Intermediario finanziario corrisposte per l'istruzione e per tutte le attività a corredo del prestito sino alla sua estinzione; 3) dalle commissioni per la remunerazione di eventuali agenti/mediatori ed ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede intervenuti nell'operazione di finanziamento; 4) dal premio delle polizze di assicurazione contro i rischi impiego e morte, solo morte in caso di prestito rimborsabile mediante cessione di quote della pensione; 5) dalle spese di istruttoria tra le quali quelle postali, di notifica del contratto di mutuo alle Amministrazioni e dalle ulteriori spese accessorie necessarie; 6) dagli oneri erariali; 7) dalle spese di riscossione reclamate dal Datore di Lavoro/Ente Previdenziale.

**• estinzione anticipata e rinnovo;**

Il Cliente, qualora ne avesse l'opportunità, potrà provvedere ad estinguere il prestito in corso di ammortamento. In tal caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla Finanziaio Facile S.p.A. una somma comprensiva delle rate a scadere al netto degli interessi futuri non ancora maturati e delle spese di riscossione da corrispondere al Datore di Lavoro/Ente Previdenziale per il periodo di rateazione non goduto. Il Cliente verserà, inoltre, quale compenso per l'adempimento anticipato, un importo pari all'1% del capitale residuo. Tuttavia se l'estinzione fosse finalizzata all'erogazione di un altro prestito, al Cliente sarà liquidata la differenza tra il netto ricavo erogabile in base alla nuova operazione di finanziamento ed il debito residuo del precedente prestito. **L'intermediario sottolinea che nell'eventualità di estinzione anticipata del prestito, non saranno rimborsati al Cliente i costi di cui al punto che precede ed indicati con i numeri 2, 3, 4, 5 e 6.**

**• tempo dell'esecuzione dell'operazione;**

L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'ottenimento del benessere/nulla osta da parte dell'Ente preposto o del datore di lavoro ad effettuare le ritenute ed i versamenti mensili e comunque allorquando la Finanziaio Facile S.p.A. sarà in possesso della documentazione propedeutica al prestito.

## PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO.

La delega di pagamento è un prestito destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, i quali, al fine di ottenere un finanziamento possono dare mandato all'amministrazione presso la quale dipendono a trattenere mensilmente dalla propria busta paga quote del proprio stipendio per un periodo massimo di 120 mesi. Il contratto si perfeziona ove il datore di lavoro accetti il mandato ricevuto. Tale contratto è disciplinato dagli artt. 1269 e 1723 del c.c.. Valgono per questa operazione tutte le condizioni esposte per il prestito contro cessione di quote dello stipendio.

### ALTRE CATEGORIE.

Le informazioni di cui al presente foglio informativo riguardano anche la categoria dei prestiti, rimborsabili mediante cessione di quote della retribuzione mensile, erogati a medici i quali svolgono attività professionale in forza di apposite convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché al personale non medico in rapporto convenzionale con il S.S.N.

## • CONDIZIONI ECONOMICHE A CARICO DEL CLIENTE AFFERENTI LE OPERAZIONI DI PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/PENSIONE E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO.

A) Tasso nominale annuo scalare, calcolato in base all'anno civile, applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito: 6% (max)

B) Commissioni Finanzia Facile S.p.A.\*: 30% (max)

C) Spese varie: € 500,00 (max)

D) Costi assicurativi o di garanzia e spese di amm.ne INPDAP/FS\*: in funzione della durata del prestito e dell'età anagrafica del Mutuatario, max 25,51%

E) Oneri erariali\*\*: € 16,43

F) Spese di riscossione da corrispondere al Datore di Lavoro/Ente Previdenziale pari a € 650,00 (max)

– Commissione estinzione anticipata: 1% del capitale residuo. – Interessi di mora: Euribor 3 mesi + 8 punti percentuali.

– VALUTA OPERAZIONE: 30 gg. antecedenti la scadenza della prima rata stabilita con il piano di ammortamento. Qualora il netto ricavo sia erogato prima dei 30 gg nulla è dovuto essendo tale perdita di valuta ricompresa nelle commissioni Finanzia Facile S.p.A.

Le anticipazioni concesse mediante apposito contratto di pre-finanziamento nelle more del perfezionamento istruttorio del finanziamento rimborsabile mediante cessione/delegazione di una quota dello stipendio/pensione, sono regolate con un TAN del 12% ed un TAEG max pari al 14%.

### \*Valori calcolati sul capitale lordo mutuato.

\*\*Operazione di credito soggetta a imposta di bollo (€ 14,62 contratto di finanziamento, € 1,81 prospetto analitico del conteggio di liquidazione) assolta in modo virtuale - aut. Agenzia delle Entrate di Napoli del 29/01/2007 n. 099805/2006.

**TAEG - ISC - TEG valori massimi validi: 25%.** Essi non potranno in ogni caso essere superiori alla soglia anti usura rilevata trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze giusta quanto espressamente stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.

I valori innanzi esposti sono indicati nelle loro entità massime.

## • CLAUSOLE CONTRATTUALI - PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO O DI QUOTE MENSILI DELLA PENSIONE

Ai fini del presente contratto il Cedente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario dell'importo lordo di € (nella misura convenuta) che si obbliga a restituire mediante la cessione "pro solvendo" (con gli effetti previsti dall'art. 1198 c.c. e T.U. 180/1950 e succ. reg.) che fa con il presente atto, nonché per quanto superi tale quota con la facoltà di delegare irrevocabilmente il mutuante a riscuotere il maggiore importo per farne rateale compensazione estintiva del mutuo, di n. (nella misura convenuta) quote dello stipendio, uguali, mensili e consecutive di € (nella misura convenuta) ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo. Il prestito si intende concesso all'interesse nominale annuo del (nella misura convenuta) % a scalare mensilmente pari a complessivi € (nella misura convenuta) per l'intera cessione, trattenuto anticipatamente, per cui il valore attualizzato del prestito ammonta a € (nella misura convenuta), somma dalla quale sarà detratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento. Il tasso nominale annuo scalare è calcolato in base all'anno civile. Per effetto della suindicata cessione l'Amministrazione dalla quale il Mutuatario dipende sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione € (nella misura convenuta), a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto, ed a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, tali importi mensili al Cessionario o al mandatario di lui nel c/c bancario, intestato alla Finanzia Facile S.p.A., n. 0624/003900 presso la Banca Popolare di Novara S.p.A. - Ag. 7 - Via G. Porzio, 4 Centro Direzionale Is. B/2 - 80143 Napoli, (cod. IBAN: Paese IT Check 72 CIN U ABI 05608 CAB 03410 c/c 000000003900) - ovvero sul c/c postale n. 55802797 (cod. IBAN: Paese IT Check 16 CIN K ABI 07601 CAB 03400 c/c 000055802797) - intestato alla Finanzia Facile S.p.A. È facoltà del Cessionario modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente bancario o postale ove dovranno affluire le quote. La modifica del conto corrente bancario o postale non determinerà a carico del Cedente alcuna spesa aggiuntiva.

A) Il Cedente, in sede di liquidazione del prestito, verserà, in un'unica soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato del mutuo:

- la commissione in favore della Finanzia Facile S.p.A. complessivamente pari a € (nella misura convenuta) a convenuta copertura - in accezione non solo unitaria ed inscindibile ma anche aleatoria - delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito quali, esemplificativamente, l'esame della documentazione; gli oneri per la conversione o la convertibilità, da variabile in fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista; la elaborazione dei dati in funzione del Decreto Legislativo 231/07; le perdite per l'eventuale ritardo d'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato; le spese di comunicazione alla clientela e di informativa precontrattuale; l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Mutuatario; la gestione delle rate di rimborso in scadenza; le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento; l'organizzazione commerciale intervenuta nell'operazione di prestito come specificata al punto seguente, etc.;

– la commissione per l'attività svolta dall'agente, dal mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede intervenuto nell'operazione di prestito, contenuta nell'ambito di quella riconosciuta a Finanzia Facile S.p.A. di cui al punto che precede, pari al (nella misura convenuta) % del capitale lordo mutuato;

– la rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione, se e per quanto dovuti, le spese di notifica, postali ed ogni altra necessaria all'esecuzione del servizio pari complessivamente a € (nella misura convenuta);

– i premi anticipatamente dovuti, per un importo totale pari a € (nella misura convenuta), relativi:

alla garanzia INPDAP od a quella rilasciata dal Gruppo FS;

alla polizza di assicurazione in virtù della quale il Mutuatario ha ottenuto la copertura del rischio vita;

alla polizza di assicurazione in virtù della quale il Mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi relativi alla perdita dell'occupazione, con vincolo in favore del Mutuante (clausola non valida in caso di Mutuatario pensionato);

– le spese di incasso di pertinenza del Datore di Lavoro/Ente Previdenziale che partecipa alla riscossione (nella misura reclamata).

Il netto ricavo dell'operazione è pari a € (nella misura convenuta) al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni.

B) Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e l'indicatore sintetico del costo (ISC) relativi al presente prestito sono pari al (nella misura convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel prospetto di cui sopra) %. Si precisa inoltre che il (nella misura convenuta) % rappresenta la misura del TAEG e del TEG calcolati senza tenere in considerazione i costi riconducibili a quelli esclusi espressamente a mente del punto C4 delle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia. Il TAEG è stato calcolato ipotizzando l'anno composto da dodici mesi uguali ai sensi del decreto del Ministero del Tesoro 6-5-2000.

C) In caso di ritardo od omissione del versamento delle quote cedute, è facoltà della Finanzia Facile S.p.A. richiedere gli interessi di mora. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, a seguito di semplice richiesta, dalla scadenza delle singole rate fino all'effettivo pagamento. L'interesse di mora è variabile in funzione dell'Euribor a 3 mesi maggiorato di 8 punti in ragione d'anno (Euro Interbank Offered Rate) ed aggiornato con la rilevazione del primo giorno lavorativo di ogni mese effettuata dal comitato di gestione Euribor Panel Steering Committee.

D) In caso di anticipata estinzione del prestito gli importi di cui al punto A) non saranno rimborsati, come pure quelli indicati nell'art. 7 delle condizioni generali di contratto. Conseguentemente il Mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi e delle spese di riscossione da corrispondere al Datore di Lavoro/Ente Previdenziale per il periodo di rateazione non goduto. Il Mutuatario verserà altresì quale compenso per l'adempimento anticipato, un importo pari all'1% del capitale residuo.

E) Clausola nel caso di polizza a copertura della perdita dell'occupazione a carico del Mutuante - Il Mutuatario prende altresì atto che il Mutuante, con oneri a proprio carico, ha stipulato una polizza assicurativa per il rischio "perdite patrimoniali derivanti da insolvenze" a garanzia del mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento, non derivante da decesso, da parte del Mutuatario medesimo. (clausola non valida in caso di Mutuatario pensionato).

F) Il Cedente dichiara di approvare con la sottoscrizione del contratto tutte le condizioni generali di seguito indicate.

## CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI MUTUO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO/PENSIONE

- Art. 1 In caso di cessazione dal servizio la presente cessione si estenderà su quanto al Cedente spetti per effetto di tale cessazione ed il Cedente consente che l'Amministrazione ceduta trattenga l'importo necessario per l'estinzione della cessione sulle somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione - non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensione e di soccorso - venissero corrisposte al Cedente e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di Previdenza o di Assicurazione ai quali il Cedente medesimo sia iscritto per legge, regolamento o per contratto di lavoro. Tutto anche nel caso in cui sussista il diritto a trattamento pensionistico. Il Cedente, inoltre per la durata della cessione si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell'art. 2120 c.c. così come modificato dalla legge 29/05/1982 n. 297 se ed in quanto a lui applicabile. L'amministrazione datrice di lavoro si uniformerà all'obbligazione come sopra assunta dal Cedente. A garanzia del debito proveniente dal presente contratto ed ai sensi di quanto espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 43, 52 e 55 D.P.R. 180/1950 e s.m.i., il Mutuatario autorizza sin da ora il datore di lavoro, e per quanto occorra a tal fine conferisce a quest'ultimo ora per allora mandato irrevocabile, a trattenere e versare in favore dell'intermediario ed esclusivamente nel caso di inadempimento e/o cessazione del rapporto di lavoro, l'importo in denaro che al verificarsi delle condizioni che precedono sarà ancora dovuto alla Finanzia Facile S.p.A. per il rimborso del presente prestito. All'uopo il datore di lavoro dovrà attingere da somme, maturate e maturande, dal medesimo accantonate e dovute al mutuatario a titolo di trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
- Art. 2 In caso di richiamo alle armi del Cedente, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero in tal caso liquidate al Cedente medesimo, rimanendo fin da ora autorizzata l'Amministrazione da cui dipende, o eventualmente altri Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente dalle dette indennità un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo al Cessionario o al di lui Mandatario.
- Art. 3 Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - la presente cessione avrà effetto per quote non superiori al quinto della retribuzione ridotta e per tutto il tempo necessario all'estinzione del residuo debito del Cedente.
- Art. 4 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ove il Cedente agli effetti della previdenza fosse iscritto ad uno speciale fondo gestito dall'INPS, egli dichiara formalmente con la presente di rinunciare, come rinuncia, ora per allora, alla iscrizione alla Cassa Pensioni (assicurazione facoltativa) ed a tutti i conseguenti benefici e di cedere al Cessionario o al di lui Mandatario il diritto di esercitare la facoltà di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati o della riserva matematica che risulterà maturata a suo favore nella suddetta Cassa Pensioni.
- Art. 5 Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata, il Cedente autorizza sin da ora il Cessionario o il di lui Mandatario a notificare il presente contratto alla stessa perché questa operi sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile suddetta, nonché su quanto all'art. 1 del presente atto. Agli effetti di cui sopra il Cedente si obbliga a denunciare il suo trasferimento al Cessionario o al di lui Mandatario nonché all'Amministrazione da cui si allontana, perché questa possa inviare a quella, ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate nell'art. 1 del DPR 05/01/1950 n. 180, il conto della presente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario o il di lui Mandatario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.
- Art. 6 Nell'eventualità di trasferimento ad altro impiego del Cedente, quest'ultimo autorizza fin da ora il Cessionario o il di lui Mandatario ad introitare la somma corrispondente al TFR, in tutto o in parte, fino a concorrenza del credito maturato. Nel caso in cui il totale introito del TFR estingua solo parzialmente il finanziamento, ciò comporterà solo la riduzione della durata del vincolo contrattuale sulla base di un nuovo piano di ammortamento del prestito, senza che ciò comporti novazione dell'originario contratto di mutuo.

### **In caso di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote della pensione, in luogo dei suesposti articoli, varrà esclusivamente il seguente articolo:**

- "Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della pensione del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - la presente cessione avrà effetto per quote non superiori al quinto del rateo di pensione così ridotto e per tutto il tempo necessario all'estinzione del residuo debito del Cedente"
- Art. 7 Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali, le spese postali, di notifica e quelle eventualmente richieste dall'Amministrazione ceduta per ogni esigenza anche successiva all'instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento del Mutuatario sono a carico del Cedente stesso, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipenderà a trattenere dagli emolumenti dovutigli la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Cessionario o dal di lui Mandatario o da chi per esso; tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto del suo stipendio o salario cedibile, come disposto dall'art. 2 del precitato Testo Unico.
- Art. 8 Per le somme che dovesse pagare per effetto della garanzia Rischi perdite patrimoniali derivanti da insolvenze, la compagnia di assicurazione sarà sostituita al Cessionario o al di lui Mandatario, in tutti i suoi diritti e privilegi verso il Cedente, non escluso quello di cui all'art. 1 del presente atto (*la presente clausola viene apposta tra le condizioni generali e vessatorie unicamente in presenza del punto E delle clausole contrattuali*).
- Art. 9 Il Cedente non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione se prima, o contestualmente, non abbia effettuato i versamenti di cui alla lettera A) e se non saranno stati forniti al Cessionario o al di lui Mandatario tutti gli atti ed i documenti previsti dal D.P.R. 180/1950 e s.m.i. per la validità e la garanzia della cessione stessa, in special modo se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo da parte dell'Amministrazione dalla quale il Cedente dipende. Una volta acquisita la documentazione di cui sopra le somme finanziate saranno messe a disposizione del Mutuatario entro e non oltre 30 giorni da quella data.
- Art. 10 Ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell'autorità Giudiziaria ove risiede il Mutuatario. Ad ogni fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari - anche esecutivi - il Cedente dichiara la propria residenza come indicata a tergo. Qualora ivi non dovesse più risiedere elegge il suo domicilio presso la Segreteria del Comune dell'ultima residenza conosciuta.
- Art. 11 Il Mutuante fornisce per iscritto al cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le condizioni si intendono approvate trascorsi 60 gg. dal ricevimento.
- Art. 12 Il mancato pagamento di una sola rata relativa alla somma finanziata produrrà *ipso iure* lo scioglimento del presente contratto, con conseguente facoltà del Cessionario o del di lui Mandatario di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1184 c.c., l'immediato pagamento di tutte le rate, anche non scadute giusta quanto stabilito dall'art. 1186 c.c.
- Art. 13 Nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto, dovessero verificarsi eventi eccezionali - che le parti non hanno previsto, né potevano prevedere in relazione all'oggetto del contratto stesso ed alle modalità della sua esecuzione - che debbano comportare uno squilibrio negli obblighi contrattuali, ovvero un inadempimento, la parte che dovesse avere difficoltà ad onorare il contratto può richiedere la revisione delle condizioni contrattuali. Le parti rinegozieranno l'accordo secondo equità, in maniera da assicurare che i suddetti eventi eccezionali non gravino su una sola di esse.
- Art. 14 Le parti contraenti prendono atto ed espressamente convengono che il presente contratto ed il relativo credito potranno formare oggetto di cessione in favore di terzi; l'eventuale cessione produrrà effetti immediatamente liberatori nei confronti della parte Cedente (Finanzia Facile S.p.A.).
- Art. 15 Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 (Codice del Consumo), si porta a conoscenza del Mutuatario che lo stesso potrà recedere dal contratto stipulato con la Finanzia Facile S.p.A. entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto medesimo mediante inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Finanzia Facile S.p.A. - Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale Is. G1 - 80143 Napoli. L'esercizio del diritto di recesso comporterà per il Mutuatario l'obbligo di restituire al Cessionario o al di lui Mandatario quanto ricevuto a titolo di finanziamento ed il contratto non verrà risolto prima della restituzione, in unica soluzione, della somma corrispondente al netto ricavo dell'operazione oltre alle spese ed oneri accessori sostenuti.
- Art. 16 La Finanzia Facile S.p.A., per il tramite del Conciliatore Bancario Finanziario - cui la Banca d'Italia con provvedimento del 30.07.2009 ha riconosciuto la qualifica di "associazione degli intermediari" ha aderito all'Arbitro Bancario Finanziario (sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari ai sensi dell'art. 128 bis D.Lgs. 385/93 cui è stata data attuazione attraverso la delibera CICR n. 275 del 29.07.2008 e le disposizioni emanate da Banca d'Italia il 18.06.2009). Presso la Finanzia Facile S.p.A. è istituito l'Ufficio Reclami di cui si riportano gli estremi: indirizzo e-mail [ufficioreclami@finanziofacile.it](mailto:ufficioreclami@finanziofacile.it) - Tel. 081.7870538 - Fax 081.7870517. Il Cliente può formulare eventuali rimostranze a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Finanzia Facile S.p.A. - Ufficio Reclami - Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale Is. G1 - 80143 Napoli ovvero all'indirizzo di posta elettronica [ufficioreclami@finanziofacile.it](mailto:ufficioreclami@finanziofacile.it) Il Cliente, nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto della risposta fornita dalla Finanzia Facile S.p.A. ovvero il cui reclamo non abbia avuto riscontro nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione da parte della Finanzia Facile S.p.A., può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - organo deputato alla risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clientela ed intermediari. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia ovvero alla Finanzia Facile S.p.A. Il Ricorso, il cui modulo è reperibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) ovvero presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, deve essere inoltrato all'Arbitro Bancario Finanziario secondo le modalità indicate nel detto sito internet ovvero nelle Guida Pratica messa a disposizione del Cliente e dovrà essere tempestivamente comunicato alla Finanzia Facile S.p.A. mediante lettera raccomandata o/r a posta elettronica certificata (PEC).

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Mutuatario dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: art. 1 (divieto di avvalersi del diritto di cui all'art. 2120, comma 6, c.c.); art. 4 (assicurazione facoltativa); art. 8 (surroga); art. 9 (completezza della documentazione); art. 11 (approvazione tacita comunicazioni periodiche); art. 12 (decadenza dal beneficio del termine); punto C (interessi di mora), punto D (estinzione anticipata del prestito).

## • CLAUSOLE CONTRATTUALI - PRESTITO CONTRO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Avendo richiesto la concessione di un prestito rimborsabile attraverso n. (nella misura convenuta) rate mensili ciascuna di € (nella misura convenuta) corrispondenti ad un capitale lordo di € (nella misura convenuta) il Mutuatario prende atto che per effetto dell'applicazione di un Tasso Nominale Annuo a scalare del (nella misura convenuta) % pari a € (nella misura convenuta) per cui il valore attualizzato del prestito ammonta a € (nella misura convenuta) e della detrazione delle spese, delle commissioni, delle polizze assicurative e degli oneri tutti a mio carico il Netto Ricavo e quindi la somma erogata ammonterà ad € (nella misura convenuta) al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni. Il tasso nominale annuo scalare è calcolato in base all'anno civile.

Per quanto riguarda il prestito contro delegazione di pagamento si applicheranno, inoltre, le clausole contrattuali stabilite per il prestito rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o pensione dal punto A) al punto F) oltre a quanto di seguito indicato:

- per il rimborso del prestito concessomi conferisco all'Amministrazione (datore di lavoro) da cui dipendo mandato irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, comma 2, c.c. a:
  - prelevare mensilmente dalla mia retribuzione la somma di € (nella misura convenuta) per n. (nella misura convenuta) mesi, complessivamente € (nella misura convenuta) a partire dal mese successivo a quello di erogazione del prestito fino alla totale estinzione del medesimo ed a versare dette somme direttamente sul c/c bancario, intestato alla Finanzia Facile S.p.A., n. 0624/003900 presso la Banca Popolare di Novara S.p.A. - Ag. 7 - Via G. Porzio, 4 Centro Direzionale Is. B/2 - 80143 Napoli, (cod. IBAN: Paese IT Check 72 CIN U ABI 05608 CAB 03410 c/c 000000003900) - ovvero sul c/c postale n. 55802797 (cod. IBAN: Paese IT Check 16 CIN K ABI 07601 CAB 03400 c/c 000055802797) - intestato alla Finanzia Facile S.p.A.
  - trattenere, in unica soluzione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sull'ultima retribuzione, nonché sull'indennità di licenziamento e/o su qualsiasi somma dovuta al Mutuatario in dipendenza del rapporto di lavoro ovvero dovuta a qualunque titolo e denominazione da qualsiasi ente di previdenza o di assicurazione, l'importo delle rate non ancora pagate fino all'integrale saldo del debito, da versarVi secondo le modalità innanzi espresse. Sarà, inoltre, a me inibito proporre azioni od eccezioni al fine di omettere o ritardare la prestazione dovuta se non avrò versato prima l'importo delle rate da Voi ancora, fino a quel momento, non riscosse; pattuizione questa formulata ai sensi dell'art. 1462 c.c. che lascia, però, salva la successiva azione di ripetizione per quanto il sottoscritto avesse indebitamente pagato.

### CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

- Mi impegno, sino all'integrale rimborso del prestito, a non avvalermi del diritto di cui all'art. 2120, comma 6, c.c. così come modificato dalla Legge 297/82. L'Amministrazione mia datrice di lavoro prenderà atto di tale mia rinuncia - che qualifico irrevocabile - e vi si uniformerà.
- Qualora dopo la concessione del prestito io passassi alle dipendenze di un altro datore di lavoro dichiaro, ora per allora, di conferire mandato che, ai sensi dell'art. 1723, comma 2 c.c., qualifico irrevocabile a prelevare mensilmente dalla mia retribuzione le rate residue al rimborso del prestito e a versarle sul c/c bancario, intestato alla Finanzia Facile S.p.A., n. 0624/003900 presso la Banca Popolare di Novara S.p.A. - Ag. 7 - Via G. Porzio, 4 Centro Direzionale Is. B/2 - 80143 Napoli, (cod. IBAN: Paese IT Check 72 CIN U ABI 05608 CAB 03410 c/c 000000003900) - ovvero sul c/c postale n. 55802797 (cod. IBAN: Paese IT Check 16 CIN K ABI 07601 CAB 03400 c/c 000055802797) - intestato alla Finanzia Facile S.p.A.
- Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, sia all'atto della registrazione sia successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali, le spese postali, di notifica e quelle eventualmente richieste dall'Amministrazione delegata per ogni esigenza, anche successiva all'instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento del Mutuatario sono a carico del medesimo Mutuatario delegante, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti dovutigli la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal delegatario o da chi per esso; tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza della somma delegata.
- Inoltre, valgono gli articoli n. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle condizioni generali del contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o pensione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Mutuatario dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: divieto di avvalersi del diritto di cui all'art. 2120, comma 6, c.c.; surroga; decadenza dal beneficio del termine; approvazione tacita comunicazioni periodiche; completezza della documentazione; estinzione anticipata del prestito; interessi di mora; rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni: art. 1462 c.c. - indennità.

Nel caso di operazione di prestito contratta con un dipendente o pensionato della **REGIONE SICILIANA** si evidenzia che le condizioni e le clausole contrattuali saranno riprodotte delle rispettive condizioni generali e clausole contrattuali innanzi riportate ad eccezione di:

#### CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI

**Oneri accessori:** Le spese da corrispondere alla Regione Siciliana per le attività convenzionali svolte ai sensi dell'art. 45 della L. Regionale n. 10/99 e s.m.i. Tali spese non sono comprese nel calcolo del TEG in quanto imposte dal datore di lavoro.

**Assicurazione dell'ammontare del prestito:** Oltre a quanto già indicato si evidenzia che la polizza di assicurazione contratta per il personale in servizio presso la Regione, concorrerà a garantire il rimborso del prestito per quanto concerne la parte non capiente dell'indennità di buona uscita.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE A CARICO DEL CLIENTE

Tutti i massimali indicati devono necessariamente rientrare nei parametri stabiliti dalla L. Regionale n. 10/99 e s.m.i.

In considerazione del fatto che la presente informativa Vi è fornita al fine di soddisfare specifiche esigenze di trasparenza, Vi invitiamo a leggere attentamente le informazioni ivi contenute ed a sottoscrivere copia della medesima informativa per avvenuta lettura e disponibilità del documento.

Finanzia Facile S.p.A.

Dichiaro di aver preso atto di quanto contenuto nella presente informativa composta di n. 4 pagine, numerate da 1 a 4 ed avere la medesima data, e di averne ricevuta copia unitamente al documento denominato "Principali Diritti del Cliente", alla Guida Pratica dell'Arbitro Bancario Finanziario e relativo Glossario nonché al Documento contenente i tassi effettivi globali medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. legge "antiusura").

Si precisa ulteriormente che il costo dei soggetti eventualmente intervenuti nell'operazione di prestito, mediazione compresa, sono regolati dalla Finanzia Facile S.p.A. ed è fatto loro espresso divieto di percepire qualsiasi onere aggiuntivo all'infuori di quanto stabilito contrattualmente. Il Mutuatario dichiara, sotto la sua responsabilità, che non sono stati, nè verranno riconosciuti, compensi ulteriori a quanto previsto nel contratto.

(Per autentica e riconoscimento)  
IL SOGGETTO ABILITATO

IL MUTUATARIO

Timbro, firma, n. iscrizione U.I.C. albo/elenco di appartenenza (vedasi informazioni in legenda)

### LEGENDA

- T.A.E.G. - Tasso Annuo Effettivo Globale.** È un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito; rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.
- T.E.G. - Tasso Effettivo Globale.** È un indicatore utile ai fini della verifica del rispetto della soglia anti-usura. Viene calcolato tenuto conto, oltre che degli interessi, delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle previste dal punto C4 delle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.
- I.S.C. - Indicatore Sintetico di Costo.** Calcolato conformemente alla disciplina sul T.A.E.G.
- Euribor (Euro Interbank Offered Rate).** È il tasso interbancario rilevato dal comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread convenzionalmente concordato, determina il tasso degli interessi di ritardato pagamento delle rate di ammortamento del prestito (interesse di mora).
- Interessi di Mora.** Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto all'Euribor ed applicato per il periodo di ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
- Ammortamento.** Indica il piano rateale di rimborso, comprensivo di quota capitale ed interessi.
- Valuta.** È il giorno dal quale decorrono gli interessi pattuiti a credito ovvero a debito sulle somme oggetto di un contratto.
- Soggetti abilitati all'offerta fuori sede.** Per soggetti abilitati all'offerta fuori sede sono da intendersi gli intermediari finanziari e gli agenti in attività finanziaria che abbiano ricevuto da Finanzia Facile S.p.A. l'incarico, mediante contratti di collaborazione commerciale e/o agenzia, di distribuire e concludere - fatta eccezione per i mediatori creditizi già incaricati dal Mutuatario - prodotti e servizi finanziari trattati dalla Finanzia Facile S.p.A. medesima. Tali soggetti, appartenenti all'organizzazione commerciale Finanzia Facile, sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti leggi nonché dai regolamenti attuativi, ed in particolare sono iscritti rispettivamente nell'albo di cui all'art. 106 D.Lgs. 385/1993 ovvero in quello di cui al D.Lgs. 374/1999.